



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 09/05/2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2011, n. 730

Cont. 615/11/L Corte Costituzionale - Ricorso della Regione Puglia per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-quater, del d.l. 29/12/2010, n. 225, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26/2/2011, n. 10. Nomina del difensore.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

L'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (in G.U. del 29 dicembre, n. 303) come convertito in legge, con modificazioni, dalla (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), pubblicata sulla G.U. 26 febbraio 2011, n. 47 S.O., ha introdotto all', dopo il comma 5-ter, i nuovi commi 5-quater e 5-quinquies. Da tali disposizioni si ricavano alcune norme che limitano fortemente l'autonomia costituzionale delle Regioni:

- in primo luogo, vengono posti interamente a carico del bilancio della Regione o delle Regioni territorialmente interessate da una dichiarazione di stato di emergenza per gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 225 del 1992 ("calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari") tutti gli oneri finanziari conseguenti all'emergenza, indipendentemente dagli organi e dall'ente (Stato, Regione, Province e Comuni) chiamati ad intervenire in base al riparto di competenze stabilito negli artt. da 11 a 15 della medesima legge n. 225 del 1992 e alle ordinanze contingibili e urgenti eventualmente derogatorie rispetto alla normativa legislativa vigente sul riparto delle competenze e, dunque, dalla titolarità statale, regionale o locale delle funzioni amministrative in concreto esercitate o da esercitare;
- in secondo luogo, qualora il bilancio regionale non risulti capiente per la copertura delle spese, viene imposto al Presidente della Regione l'obbligo di esercitare la potestà tributaria riconosciuta alla Regione dalla legislazione nazionale vigente, deliberando aumenti - nella misura massima consentita da quest'ultima - dei tributi, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla Regione, nonché deliberando - all'occorrenza - anche un ulteriore aumento dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione fino ad un massimo di 5 cent. per litro. Da tale obbligo la Regione potrebbe "liberarsi" solo ed esclusivamente mediante una variazione di bilancio, ad esempio disponendo la riduzione di spese in esso previste;
- in terzo luogo, si stabilisce espressamente che la previa adozione di tali misure e l'eventuale "certificazione" della loro insufficienza a coprire tutte le spese dell'emergenza costituisce presupposto indispensabile per rendere "possibile" l'accesso al Fondo nazionale di protezione civile, possibilità quest'ultima rimessa interamente ad una decisione politica ed unilaterale del Governo nazionale. L'unica alternativa espressamente contemplata affinché "possa" essere disposto l'utilizzo del predetto Fondo

nazionale è quella della “qualificazione” dell’evento in questione come evento di rilevanza nazionale, ma anche in questo caso tale “qualificazione” rimane affidata ad una scelta politica e unilaterale del Governo nazionale.

Tali norme contrastano palesemente con diverse norme costituzionali poste direttamente a presidio delle attribuzioni regionali:

- innanzi tutto, è violata l’autonomia finanziaria delle Regioni riconosciuta dall’art. 119 Cost. perché tali norme:

a) impongono al bilancio regionale spese concernenti funzioni esercitate da altri enti, in contrasto con il principio di cui al comma 4 che impone la piena corrispondenza tra le risorse finanziarie disponibili in base alle fonti di cui ai commi 2 e 3 e le funzioni attribuite in titolarità a ciascun ente territoriale della Repubblica;

b) vincolano l’esercizio della potestà tributaria della Regione, azzerando i margini di scelta relativi ad una propria e responsabile “politica di imposizione fiscale”;

c) perché costringono la Regione che non voglia far uso della propria leva tributaria a “definanziare” proprie funzioni, per far fronte alle spese relative a funzioni spettanti alla titolarità e/o esercitate (anche) da altri enti;

- in secondo luogo, risultano violate l’autonomia finanziaria regionale e le norme concernenti il riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni in materia di “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” di cui agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., perché:

a) viene imposto un vincolo di destinazione alle entrate tributarie regionali derivanti dalle maggiorazioni stabilite ai sensi del comma 5-quater;

b) viene imposto un vincolo di destinazione ai risparmi di spesa che dovessero essere eventualmente stabiliti dalle Regioni per evitare di far uso della leva tributaria;

c) tali vincoli - per di più - opererebbero nel senso di destinare le risorse alle quali si riferiscono al finanziamento non solo di funzioni regionali, ma anche di funzioni per le quali sono competenti altri livelli di governo (Stato, Province, Comuni) e che da organi di questi ultimi vengono in concreto esercitate;

- è violato, infine, il principio costituzionale di leale collaborazione, in quanto le norme in questione rendono “possibile” il ricorso al Fondo nazionale di protezione civile solo a seguito di decisioni unilaterali affidate al libero apprezzamento politico del Governo nazionale.

Per queste ragioni, si ritiene necessario proporre ricorso dinanzi al Giudice delle leggi per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge n. 225 del 2010, così come convertito in legge dalla legge n. 10 del 2011, perché costituzionalmente illegittimo e lesivo dell’autonomia che la Costituzione riconosce e garantisce alla Regione Puglia.

Ricorrendo i presupposti di cui all’art.1, comma 4 della legge regionale n.18/06 per l’attribuzione dell’incarico ad un legale esterno, si propone di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia l’avv. Marcello Cecchetti.

Si dà atto che il mandato viene conferito alle condizioni previste dall’art. 11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e dalla determinazione di G.R. n.3566 del 31/7/1998. (Valore della causa: straordinaria importanza. Settore di spesa: Servizio Protezione civile)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/01 e s.m.i.

- L’omnicomprensiva spesa totale di € 12.000,00 (di cui € 3.000,00 per acconto) per spese e competenze professionali, spettanti all’avvocato officiato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno ed alla liquidazione dell’acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25/3/2011)”

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art. 4, comma IV, lett. K, e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;  
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- di proporre ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge n. 225 del 2010, così come convertito in legge dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui ha introdotto i nuovi commi 5-quater e 5quinquies nell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, perché costituzionalmente illegittime e lesive dell'autonomia che la Costituzione riconosce e garantisce alla Regione Puglia, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia l'avv. Marcello Cecchetti;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola